SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
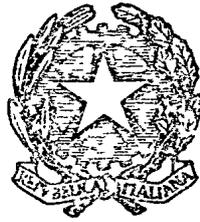
PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.

96A7014

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 11:

Crediop - Società per azioni: Obbligazioni: «10%» serie ordinaria ventennale ICIPU; «6% - 7%» serie speciale A.N.A.S.; «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» garantite dallo Stato serie speciale Autostrade; «6% - 7%» garantite dallo Stato serie speciale B; «6%» garantite dallo Stato serie speciale C; «6% - 7% - 8% - 9% - 10%» serie ordinaria trentennale; «10%» serie ordinaria ventennale; «17% - 17,50% - 18%» serie ordinaria quindicennale, sorteggiate per il rimborso in data 1° ottobre 1996.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 560.

Regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528 del 1982 e, in particolare l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528 del 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è sostituito dal seguente:

«*Titolo V*

NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO IN CONCESSIONE

Art. 28.

Oggetto

1. Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attività inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono.

Art. 29.

Estratti conto settimanali dei raccoglitori

1. Il mercoledì successivo all'estrazione, il concessionario consegna ad ogni raccoglitore, a mezzo del sistema automatizzato, il relativo estratto conto contenente:

a) il numero e l'importo delle giocate relative all'ultimo concorso;

b) l'aggio corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

c) il numero e l'importo delle vincite pagate;

d) il numero e l'importo delle giocate escluse dal concorso dal concessionario e rimborsate;

e) il numero e l'importo delle giocate annullate;

f) l'importo netto a debito, da versare al concessionario, o a credito, da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.

Art. 30.

Termini per i versamenti effettuati dai raccoglitori

1. I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.

Art. 31.

Riscossioni del concessionario

1. Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'art. 29.

Art. 32.

Riepilogo annuale dei raccoglitori

1. Il concessionario, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette via terminale ad ogni raccoglitore un riepilogo relativo a tutte le settimane di concorso di competenza contabile dell'anno precedente.

Art. 33.

Versamenti del concessionario

1. Il concessionario, entro il lunedì seguente la settimana successiva a quella di versamento da parte dei raccoglitori, versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori, al netto di quanto da lui stesso prelevato per il pagamento delle vincite di propria competenza e per il compenso spettantegli previsto dall'atto di concessione, nonché dell'importo delle ritenute dovute ai fondi di

previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%) relative alle vincite pagate dai raccoglitori. L'estratto della relativa quietanza viene inviato, a cura della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

2. Qualora il versamento di cui al comma 1 venga omesso in tutto o in parte, oppure venga effettuato in ritardo, nei confronti del concessionario si applicano le penalità per inadempimento previste dall'atto di concessione.

3. Entro la prima settimana di ciascun mese il concessionario provvede al versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo delle ritenute, relative alle vincite pagate dai raccoglitori nel mese precedente, da destinarsi al fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze (1%) ed al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riassegnazione delle predette ritenute ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero delle finanze e dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato.

Art. 34.

Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori

1. Per le vincite di importo non superiore a lire 4.500.000, lo scontrino deve essere presentato al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.

2. Nell'ultimo giorno utile per la richiesta di pagamento, è consentito al vincitore di presentare lo scontrino direttamente al concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che provvederà al pagamento della vincita.

3. Il raccoglitore deve inviare, ogni venerdì, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e gli originali degli scontrini annullati o rimborsati.

4. Il concessionario settimanalmente trasmette, al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale od omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ispettorato.

Art. 35.

Pagamento delle vincite da parte del concessionario

1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 34, comma 2, il concessionario provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori, nonché di quelle di importo inferiore autorizzate dall'Amministrazione finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose.

2. Per le vincite fino a lire 20.000.000 gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Il raccoglitore ritira lo scontrino, richiede al concessionario di validare la vincita tramite terminale di gioco e consegna, in nome e per conto del concessionario, attestazione di vincita. Il pagamento viene effettuato dal concessionario, dopo la validazione della vincita, mediante ordine bancario o postale reso disponibile entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella attestazione di vincita. Ogni venerdì il raccoglitore provvede a rimettere al concessionario gli scontrini di gioco ritirati dai vincitori, a mezzo plico assicurato o secondo altre modalità stabilite dal concessionario stesso, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

3. Per le vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il pagamento è eseguito dal concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, che provvede al contestuale accredito dei necessari fondi di cui al successivo art. 36, comma 2. Gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Si applicano le disposizioni del comma 2 per quanto concerne la convalidazione e l'attestazione delle vincite, il pagamento delle stesse, nonché l'invio al concessionario degli scontrini ritirati dai vincitori. Il decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene autorizzato il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, è comunicato al concessionario per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona.

4. Per le vincite di importo superiore a lire 20.000.000, gli scontrini vanno presentati, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, al concessionario. Il concessionario ritira lo scontrino e consegna apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni del comma 2.

5. Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, il concessionario chiude la contabilità delle vincite relative all'estrazione e provvede alla produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro i trenta giorni successivi.

Art. 36.

Fondi per il pagamento delle vincite

1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite di sua competenza utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa relative ai versamenti di cui al precedente art. 31.

2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di cui al precedente art. 35, comma 1, il concessionario provvede con i fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi dello stesso art. 35, comma 3.

3. Il concessionario, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di una o più aziende di credito, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.

Art. 37.

Flussi finanziari

1. La gestione finanziaria è effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal concessionario presso un istituto bancario in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.

2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito risultanti dagli estratti conto settimanali dei raccoglitori del gioco del lotto, versati al concessionario a norma dell'art. 30. Da detto conto il concessionario preleva:

a) l'importo delle vincite da pagare a cura del concessionario stesso ed il compenso a quest'ultimo spettante;

b) l'importo da versare allo Stato a norma dell'art. 33, comma 1;

c) l'importo delle ritenute di cui all'art. 33, comma 3.

3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo.

Art. 38.

Adempimenti contabili del concessionario

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi del lotto ed al pagamento delle vincite, mediante la produzione degli elaborati contabili e della documentazione come segue:

a) prospetto complessivo settimanale contenente l'importo delle giocate, il numero delle giocate, l'importo dell'aggio ai raccoglitori, l'importo del compenso al concessionario, l'importo lordo delle vincite con la disaggregazione per sorte, l'importo a favore dell'erario. Tale prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il martedì successivo ad ogni estrazione;

b) prospetto estratto conto raccoglitori contenente il saldo a debito e a credito di ciascun raccoglitore, l'importo a debito versato al concessionario con l'indicazione dell'eventuale ritardato, parziale od omesso versamento. Tale prospetto è trasmesso al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato ogni mercoledì seguente la settimana successiva a quella di versamento dei raccoglitori;

c) rendiconto settimanale delle vincite pagate dal concessionario comprendente l'importo delle giocate vincenti da pagare, l'importo delle giocate pagate, l'importo dei versamenti destinato ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo dell'eventuale saldo per vincite non reclamate alla scadenza del sessantesimo giorno dall'affissione del Bollettino ufficiale di zona. Tale rendiconto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato nei trenta giorni successivi alla scadenza del sessantesimo giorno dalla suddetta affissione del Bollettino ufficiale di zona, con allegati gli scontrini pagati in originale e gli attestati di versamento in conto corrente postale o con la quietanza di tesoreria provinciale relativi alle eventuali vincite non reclamate;

d) contabilità bimestrale contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun bimestre, e cioè: nella sezione «carico» le riscossioni dai raccoglitori, gli aggi da loro trattenuti, i pagamenti dagli stessi effettuati, l'importo delle ritenute per i fondi di previdenza trattenuti sulle vincite pagate; nella sezione «scarico» i pagamenti delle vincite di competenza del concessionario, il compenso spettantegli, il versamento degli utili erariali, il versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza, con l'evidenziazione dei resti da versare alla fine di ogni bimestre e dei pagamenti e versamenti in conto residui all'inizio

dell'esercizio. Ogni contabilità riporta le totalizzazioni relative ai bimestri precedenti e quelle di tutto il bimestre di riferimento. Detto prospetto è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;

e) conto giudiziale delle somme riscosse e dei pagamenti attinenti al gioco del lotto contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, con l'indicazione, nelle sezioni «carico» e «scarico» dei flussi finanziari di cui al prospetto del punto *d)*, con allegati gli attestati di versamento in conto corrente postale o le quietanze di tesoreria provinciale relativi al versamento degli utili erariali, nonché gli attestati di versamento delle ritenute destinate ai fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (1%) e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (2%). Il prospetto di cui al presente punto *e)* è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.

2. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 devono essere trasmessi dal concessionario, entro gli stessi termini per ciascuno di essi previsti, anche all'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione del conto giudiziale che deve pervenire allo stesso ufficio, in doppia copia, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

3. Il concessionario rende disponibile il proprio sistema informativo per il costante controllo, a mezzo terminali installati presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'ufficio centrale di ragioneria, dei flussi finanziari relativi alle riscossioni, ai pagamenti ed ai versamenti.

4. Il concessionario trasmette all'Amministrazione finanziaria i dischi ottici immodificabili delle giocate e delle vincite, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 39.

Operazioni di estrazione

1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota, oppure in Roma, per alcune o tutte le ruote, qualora in tal senso disponga il Ministro delle finanze con proprio decreto.

2. Le estrazioni avvengono a cura del concessionario, alla presenza di una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria o da un ufficiale superiore della Guardia di finanza; la commissione ministeriale sottoscrive il verbale delle operazioni di estrazione.

3. Le estrazioni possono essere effettuate anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti.

Art. 40.

Determinazione e convalida delle vincite, redazione del Bollettino ufficiale di zona e dichiarazione delle esclusioni

1. Il concessionario, nella giornata dell'estrazione, provvede, sotto la propria responsabilità, alla determinazione e convalida delle vincite, alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, contenente le vincite distinte per punto di raccolta, nonché alla dichiarazione di esclusione dall'estrazione, nei casi di cui al precedente art. 11, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona, dandone apposita documentazione all'Amministrazione per l'esercizio del potere di vigilanza di cui al successivo art. 42.

2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.

3. Il giorno lavorativo successivo all'estrazione, il concessionario provvede ad affiggere al pubblico, nella sua sede, il Bollettino ufficiale di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a sessanta giorni. Da tale affissione decorrono i termini per la richiesta di pagamento delle vincite.

4. Il concessionario rende disponibile il Bollettino ufficiale di cui sopra il giorno lavorativo successivo all'estrazione, anche via terminale, presso i centri di elaborazione di zona delle dieci ruote per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

5. Ad ogni punto di raccolta viene trasmesso a cura del concessionario, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.

6. In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi, il concessionario fornirà all'Amministrazione finanziaria la documentazione per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza.

Art. 41.

Reclami

1. Avverso la dichiarazione di esclusione del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino può proporre reclamo in carta semplice spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario stesso entro otto giorni decorrenti da quello di affissione del Bollettino ufficiale di zona.

2. Ai fini della tempestività del reclamo si ha riguardo alla data di spedizione postale.

3. Sul reclamo il concessionario decide entro il termine di quindici giorni comunicandone l'esito con raccomandata all'opponente. In caso di omessa decisione del concessionario nel termine predetto, il reclamo si intende respinto ed il giocatore può proporre ricorso alla commissione centrale con le modalità e nei termini di cui al successivo comma 4.

4. Avverso il mancato accoglimento del reclamo può essere proposto ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

5. È fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.

Art. 42.

Vigilanza sulla gestione

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. A tali fini il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Nota alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'«Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto» detta le discipline per la gestione del gioco del lotto automatizzato.

— L'art. 7, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art 28

— Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 del regolamento adottato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990:

«Art. 9 *(Commissione di zona).* — 1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.

2. La predetta commissione è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima».

«Art. 10 *(Deposito e custodia delle matrici).* — 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo».

«Art. 11 *(Esclusione di giocate dall'estrazione).* — 1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

3 Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata».

«Art. 12 *(Pubblicazione dei numeri estratti).* — 1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art 3 della legge n. 85/1990.

2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilità collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.

3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.

4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982».

«Art. 13 *(Determinazione e convalida delle vincite. Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto).* — 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta».

«Art. 15 *(Pagamento delle vincite non superiori a L.1.250.000).* — 1. Per le vincite di importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.

2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000.

3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose».

«Art. 16 *(Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000).* — 1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.

2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.

3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

4. È data, altresì, facoltà al ricevitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purché spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.

5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2».

«Art. 17 *(Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000).* — 1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle di importo inferiore non pagato dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata e inviato al suo domicilio.

2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento».

«Art. 23 *(Estratto conto).* — 1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

a) il numero e l'importo delle giocate;

b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

c) il numero e l'importo delle vincite pagate;

d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;

e) l'importo netto da versare.

2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmesso alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta».

«Art. 24 *(Modalità di versamento delle somme riscosse).* — 1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato».

Nota all'art. 40.

— Per il testo vigente dell'art. 11 del D.P.R. n. 303/1990 si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 41:

— Il testo dell'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è il seguente:

«La commissione di zona di cui all'art. 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.

Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.

La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa».

96G0587

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1996.

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante: «Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1991 recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994 recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1996 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

a) 5,5 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;

b) 7,50 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno per i libretti della serie speciale «italiani all'estero».

Art. 2.

Con effetto dal 1° novembre 1996 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 7 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 3.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari, non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Sui libretti nominativi od al portatore emessi fino a tutto il 31 ottobre 1996, vincolati per almeno tre anni, il tasso di interesse rimane fissato nella misura annua lorda stabilita dal decreto ministeriale 13 ottobre 1995.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 ottobre 1996, al pari dei nuovi titoli, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

96A7150

DECRETO 28 ottobre 1996.

Istituzione di una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine».

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante: «Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156», convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AF».

Art. 2.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di nove anni e sei mesi o quattordici anni e alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «R» diminuita di 50 centesimi.

Art. 3.

I buoni della serie speciale «AF» verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000 nonché nei tagli di importo pari o superiore ad 1.000.000.000 di lire di cui alla serie speciale istituita con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1991.

Art. 4.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie speciale «a termine» oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere «AF» i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «AE» emessi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sul verso di questi ultimi verrà apposto, a cura degli uffici postali, un timbro con la dicitura «serie AF» recante i nuovi termini di scadenza.

Art. 5.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali «a termine», contraddistinte dalle lettere «AC», «AD» e «AE», emessi rispettivamente, fino al 30 settembre 1987, fino al 31 ottobre 1995 e fino alla data antecedente la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati per la serie «AC», dall'art. 8 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, per la serie «AD», dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 1987 e per la serie «AE» dall'art. 9 del decreto ministeriale 13 ottobre 1995.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie «AC» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni e dell'8,50 per cento per gli anni successivi, per la serie «AD» nella misura del 7,50 per cento per i primi cinque anni, dell'8,50 per cento dal sesto al decimo anno e del 10 per cento per l'undicesimo anno e per la serie «AE» nella misura del 6,50 per cento per i primi cinque anni, del 7,50 per cento dal sesto al decimo anno e dell'8,50 per cento per l'undicesimo e dodicesimo anno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

96A7151

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Edilizia sociale aquilana», con sede in L'Aquila, costituita per rogito notaio Galeota Vincenzo in data 27 febbraio 1980, rep. n. 271, registro delle società n. 1666 del tribunale di L'Aquila - BUSC n. 1268/174311;

2) società cooperativa edilizia «La Cappa», con sede in Cappadocia, costituita per rogito notaio Carosi Vincenzo in data 4 giugno 1987, rep. n. 66074, registro delle società n. 2849, tribunale di Avezzano - BUSC n. 1844/229469.

L'Aquila, 4 ottobre 1996

Il direttore reggente: PIRONOMONTE

96A7093

DECRETO 10 ottobre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Belvedere 80», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993 con cui la cooperativa «Belvedere 80», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avvocato Silvano De Angelis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato avv. Silvano De Angelis ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 e residente a Roma, via Collazia n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Belvedere 80», già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 16 settembre 1993, in sostituzione dell'avv. Silvano De Angelis, dimissionario.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A7034

DECRETO 10 ottobre 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Immobiliare casa del popolo», in Lesa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1969 con il quale la società cooperativa «Immobiliare casa del popolo», con sede in Lesa (Novara), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Sergio Nobili ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il citato rag. Sergio Nobili ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Carola Bosetto, nata a Novara il 28 agosto 1968 ed ivi residente in via XX Settembre n. 15, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Immobiliare casa del popolo», con sede in Lesa (Novara), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 27 ottobre 1969, in sostituzione del rag. Sergio Nobili, dimissionario.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A7035

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 ottobre 1996.

Assoggettamento della S.p.a. Zeutron, in liquidazione, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 luglio 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Zeutron, in liquidazione, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. Zeutron, in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Zeutron, in liquidazione, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx n. 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A7090

DECRETO 24 ottobre 1996.

Assoggettamento della S.r.l. Ediltekna, in Catania, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 4 settembre 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Ediltekna, in liquidazione, con sede in Catania, via Ficarazzi n. 5 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Ediltekna alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ediltekna, con sede in Catania, via Ficarazzi n. 5, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. avv. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A7091

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 1996.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996-97 per la provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole in cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1996, e nella provincia di Avellino condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Campania limitatamente alla provincia di Avellino.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7092

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Oristano, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Oristano, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A7104

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 con il quale è stata ridefinita la tabella IV dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in scienze politiche;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 25 a 28, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 25. — Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 26. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 27 e 28, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 27. — Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto pubblico (N08X, N09X);

2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

3) scienza politica (Q02X);

4) sociologia generale (Q05A);

5) statistica (S01A);

6) storia moderna (M02A) o storia contemporanea (M04X);

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C);

8) diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica economica (P01B);

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02A);

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X).

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima e una adeguata formazione metodologica.

Art. 28. — Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;

2) politico-economico;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico;

5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo politico-amministrativo:

diritto amministrativo (N10X);

diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto dell'economia (N05X);

diritto e procedura penale (N17X);

diritto finanziario (N13X);

diritto privato (N01X, N04X);

filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X);

scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X);

sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E);

storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X);

storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X);

storia delle istituzioni politiche (Q01C).

Indirizzo politico-economico:

contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X);

demografia (S03A);

diritto commerciale (N04X);

diritto dell'economia (N05X);

econometria (P01E);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica industriale (P01I);

economia e politica monetaria (P01F);

economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

economia internazionale (P01G);

economia politica - analisi economica (P01A);

economica regionale (P01J);

matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

politica economica (P01 8);

scienza dell'amministrazione (Q02X);

scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

sociologia economica e del lavoro (Q05C);

statistica economica (S02X);

storia del pensiero economico (P01D).

Indirizzo politico-internazionale:

diritto comparato (N02X, N11X);

diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X);

economia e politica monetaria (P01F);

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);

politica economica europea (P01B);

scienza politica (Q02X);

storia contemporanea (M04X);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B),

teoria e politica dello sviluppo (P01H).

Indirizzo storico-politico:

filosofia della storia (M07C);

filosofia politica (Q01A);

geografia politica ed economica (M06B);

storia contemporanea (M04X);

storia dei Paesi islamici (L14A);

storia del diritto italiano (N19X);

storia dell'Europa orientale (M02B);

storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia del pensiero economico (P01D);

storia economica (P03X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

storia medioevale e storia moderna (M01X, M02A).

Indirizzo politico-sociale:

demografia (S03A);

diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

etnologia e antropologia culturale (M05X);

organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

politica economica (P01B);

politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);

statistica sociale (S03B).

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità alle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'Università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 ottobre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A7083

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XXII-*ter* dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in matematica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 concernenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1994/96;

Viste le proposte di istituzione del corso di diploma universitario in matematica formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 4 dicembre 1995; del senato accademico del 9 febbraio 1996 e del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso: dopo il diploma universitario in scienza dei materiali è inserito il seguente diploma universitario:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA

1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1980, n. 341.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dal consiglio di facoltà che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in matematica.

5. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità, per novecentosessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di centoventi ore o moduli semestrali di sessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.

7. I piani di studio dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali, equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità, scelti all'interno dell'area matematica (tabella *A*).

8. I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni, indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinché il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioè il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.

Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica.

9. Tutti gli insegnamenti, tranne al più una annualità o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle *A* e *B* ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, i singoli insegnamenti indicati nelle tabelle *A* e *B*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto presenti nell'ordinamento didattico dell'università dove è istituito il diploma.

10. I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella *A*). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta

alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non darà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

11. Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

12. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica.

Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8. Il consiglio di corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei moduli semestrali.

13. Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti.

Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.

TABELLA *A*

AREA MATEMATICA

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:
algebra;
algebra lineare;
logica matematica;
matematica discreta.

Sottoarea della geometria:
geometria;
geometria differenziale;
matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari:
matematiche complementari;
storia delle matematiche;
didattica della matematica.

Sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica:
equazioni differenziali della fisica matematica;
meccanica razionale;
metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo;
calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica:
informatica generale;
fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ricerca operativa;
ottimizzazione;
tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

Area della fisica:
fisica;
fisica generale.

Area della statistica:
statistica;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale:
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
modelli matematici per i mercati finanziari.

Area dell'analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 ottobre 1996

Il rettore: TESSITORE

96A7084

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 23 ottobre 1996, n. 15.

Applicazione del comma 4, art. 1, della legge 8 agosto 1996, n. 425 «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica», che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario di Governo nella regione Sardegna
Al commissario di Governo nella regione Sicilia
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Alla Federazione medici
Alla C.I.S.L. medici
Alla U.M.U.S.
Alla S.I.ME.T.
Alla CONFSAL
Alla F.IMM.G.
Al S.U.MAI.
Al S.U.M.I.
Al F.I.M.P.
Alla Confederazione italiana pediatri extraospedalieri
Alla A.N.AA.O.
Alla C.I.M.O.
Alla A.N.P.O.
Alla F.N.O.M.
Alla S.N.A.M.I.
Alla FEDERFARMA
Alla FOFI

L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge in oggetto, segnatamente di quelle volte al contenimento della spesa farmaceutica pubblica, dipende tra l'altro, dalla adozione da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di idonee misure di controllo sulla prescrizione di medicinali a carico dell'erario.

Quanto sopra, al fine di assicurare, in particolare, che la dispensazione dei predetti medicinali sia conforme alle limitazioni ed alle condizioni dettate con le «Note» stabilite dalla Commissione unica del farmaco con proprio provvedimento del 30 dicembre 1993, e successive integrazioni e modifiche.

Tutto ciò non può ovviamente prescindere dalla fattiva collaborazione dei medici prescrittori e dal loro costante aggiornamento da effettuarsi a cura delle aziende sanitarie locali e di quelle ospedaliere ai sensi del comma 4, dell'art. 1, della legge di conversione in oggetto.

Naturalmente saranno conseguiti risultati tanto più soddisfacenti quanto più incisivi ed appropriati saranno l'azione di informazione ed i controlli posti in essere, in merito ai quali le aziende sanitarie in argomento dovranno relazionare trimestralmente alle regioni ed al Ministero della sanità.

Al riguardo, è importante che le predette aziende, nell'attività di controllo sulla conformità delle prescrizioni alle condizioni ed alle limitazioni previste dalle «NOTE CUF», provvedano anche a favorire comportamenti che non ingenerino negli assistiti sensazioni di contraddittorietà — se non addirittura di conflittualità — fra medici convenzionati e medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

E ciò, soprattutto, all'atto della dimissione del paziente dalla struttura ospedaliera, quando, cioè, dal regime di ricovero l'assistito viene restituito alla competenza professionale del medico curante.

In tale delicata fase, qualora si ritenga consigliabile proseguire — in tutto o in parte — la somministrazione dei farmaci prescritti nel corso della degenza, il medico ospedaliero dovrà informare il paziente circa il regime della loro concedibilità sul territorio da parte del Servizio sanitario nazionale.

Sarà, altresì, particolarmente utile uno scambio di informazioni fra medico dipendente e medico curante, al fine di individuare, in caso di medicinali soggetti a limitazioni, eventuali alternative farmacologicamente comparabili che consentano la corretta prosecuzione della terapia suggerita, senza oneri economici per l'assistito.

Tutto quanto sopra esposto deve ritenersi valido anche in caso di consulenze specialistiche.

Le autorità e le organizzazioni in indirizzo vorranno porre in atto ogni utile iniziativa per favorire il diffondersi dei comportamenti sopra descritti che certamente, in aggiunta ai risultati delle misure di controllo obbligatorio previste dalla normativa in oggetto, non mancheranno di produrre almeno tre ulteriori, favorevoli effetti: promuovere una nuova cultura di collaborazione fra medici dipendenti e medici convenzionati; sottrarre il medico di base al non gratificante compito della mera trascrizione sull'apposito ricettario di terapie indicate da altri; non turbare il rapporto di fiducia fra assistito e medico di base, evitando l'abbassamento nei cittadini del livello di apprezzamento per i servizi sanitari pubblici.

Le autorità e le organizzazioni in indirizzo sono pregate di divulgare il contenuto della presente circolare.

Il Ministro: BINDI

96A7094

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1996, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 70, il dott. Giovanni Damiani è stato nominato direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per la durata di cinque anni.

96A7045

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «I cinque pani», in Barberino di Mugello, allo svolgimento di pratiche di adozione di minori stranieri con il Brasile.

Con decreto 1° ottobre 1996 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «I cinque pani», con sede in Barberino di Mugello, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Brasile, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985.

96A7046

Autorizzazione all'associazione «I cinque pani», in Barberino di Mugello, allo svolgimento di pratiche di adozione di minori stranieri con la Polonia.

Con decreto 1° ottobre 1996 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «I cinque pani», con sede in Barberino di Mugello, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Polonia, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985.

96A7047

Autorizzazione all'associazione G.A.I.A., in Napoli a svolgere pratiche di adozione in Romania

Con decreto 1° ottobre 1996 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione G.A.I.A. (Genitori adottivi italiani associati), con sede in Napoli, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Romania, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985.

96A7048

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conferma del presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 297, la prof.ssa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris è stata confermata presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per la durata di un triennio.

96A7071

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Nomina della delegazione italiana nella commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1996 è stata nominata la delegazione italiana nella commissione intergovernativa per predisporre la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Lione e Torino, di cui all'art. 5 dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese.

96A7070

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,95
ECU	1917,35
Marco tedesco	999,64
Franco francese	295,96
Lira sterlina	2453,38
Fiorino olandese	891,28
Franco belga	48,535
Peseta spagnola	11,872
Corona danese	260,63
Lira irlandese	2472,41
Dracma greca	6,375
Escudo portoghese	9,902
Dollaro canadese	1132,57
Yen giapponese	13,308
Franco svizzero	1205,41
Scellino austriaco	142,08
Corona norvegese	236,66
Corona svedese	231,09
Marco finlandese	333,76
Dollaro australiano	1204,17

96A7152

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Incisa Scapaccino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti prot. n. 4809-bis 1° Sett/SG cl. 2-58-29 del 13 luglio 1996, il direttore didattico di Nizza Monferrato è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Mivar 20 L 4 e di un lettore Aiwa C400, del valore complessivo di L. 700.000 circa, in favore della scuola materna di Incisa Scapaccino offerti dalla pro loco dello stesso comune.

96A7049

Autorizzazione alla scuola media statale «Don Bosco» di Campo San Martino ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n 4648/95 Sett/II datato 7 marzo 1996, del prefetto di Padova, la scuola media statale «Don Bosco» di Campo San Martino è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

tre personal computer corredati di tre monitor e tre tastiere per un valore complessivo di lire 3.700 000. Offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola; una macchina fotografica Minolta X-300S ed un diaproiettore Reflecta del valore complessivo di L. 950.000. Offerente: A.N E.L. di Marsango; un videoregistratore Mitsubishi modello HS-M48V(Y) del valore di lire 720.000. Offerente· comitato dei genitori scuola media «Don Bosco»

96A7050

Autorizzazione alla scuola media statale «Fontana» di La Spezia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 4344 Sett. I/II datato 18 maggio 1996, del prefetto di La Spezia, la scuola media statale «Fontana» di La Spezia è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

una enciclopedia medica della famiglia - F.lli Fabbri editori del valore di lire 840 000, da parte della sig.ra Anna Cervini Del Seta; una enciclopedia Bompiani, del valore di lire 3 757.000, da parte del sig. Luciano Antonini

96A7051

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Govoni» di Copparo ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 11569/96/2° Sett. datato 17 maggio 1996, del prefetto di Ferrara, la scuola media statale «C. Govoni» di Copparo è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente nella somma di lire 400.000 da destinare ad alunno bisognoso per l'acquisto di libri e che abbia ottenuto agli esami di licenza media la valutazione di buono. Offerente· sig Domenico Franceschini.

96A7052

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Tura» di Pontelagoscuro ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 10582/96/2° Sett. datato 17 maggio 1996, del prefetto di Ferrara, la scuola media statale «C. Tura» di Pontelagoscuro è stata autorizzata ad accettare la donazione consistente in un forno elettrico per la cottura di terra-creta per un valore di lire 7 806.400. Offerente: Amministrazione provinciale di Ferrara.

96A7053

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Quasimodo» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 414/96 Sett. II /2° datato 18 giugno 1996, del prefetto di Genova, la scuola media statale «S. Quasimodo» di Genova è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer HD 1300 MB, video SVGA, scheda Sound Blaster 16 e CD Rom corredato di venti programmi per uso didattico (con regolare licenza d'uso) per un valore complessivo di L. 3.236.800. Offerente: parroco della chiesa «N S. del Buon Consiglio» di Genova.

96A7054

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Descalzo» di Sestri Levante ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 390/96 Sett II/2° datato 13 marzo 1996, del prefetto di Genova, la scuola media statale «G. Descalzo» di Sestri Levante è stata autorizzata ad accettare la donazione di 76 libri per un valore complessivo di L. 2.011.300. Offerente: sig ra Luigia Cornelli in memoria del figlio prof. Giuseppe Dei

96A7055

Autorizzazione alla scuola media statale di Carasco ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 299/96 Sett. II/2° datato 21 maggio 1996, del prefetto di Genova, la scuola media statale di Carasco è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer Nixdorf Mod. 8810 386 4 MB completo di monitor 14" e tastiera 101 estesa - MS DOS 5.0 ITE del valore di lire 100.000. Offerente: Ditta Faci S.r l. di Carasco

96A7056

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Gaslini» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 415/96 Sett. 1°/2° datato 19 giugno 1996, del prefetto di Genova, la scuola media statale «P. Gaslini» di Genova è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer - unità centrale; un video monocromatico 8503; una stampante 4202/001; una tastiera del valore complessivo di lire 300 000. Offerente· Banca Carige.

96A7057

Autorizzazione alla scuola media statale «M.O. Col. A. Caretto» di Crescentino ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 1357/96 Sett. I datato 7 giugno 1996, del prefetto di Vercelli, la scuola media statale di «M.O. Col. A. Caretto» di Crescentino è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer Olivetti M 290 con relativa stampante Olivetti DM 109 per il valore complessivo di lire 500 000. Offerente: Istituto bancario San Paolo di Torino.

96A7058

Autorizzazione alla scuola media statale «I. Nievo» di Gambettola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 25/96/1-2 datato 25 marzo 1996, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «I. Nievo» di Gambettola è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un televisore a colori Seleco 33; 2 videoregistratori Saba VR 504S; un radioregistratore Philips AQ5040 del valore complessivo di lire 3.409 208. Offerente: amministrazione comunale di Gambettola.

Con decreto prot. n. 106/96/1-2 datato 17 maggio 1996, del prefetto di Forlì-Cesena, la scuola media statale «I. Nievo» di Gambettola è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un personal computer Olidata 486/DX e monitor a colori, del valore di lire 3.010.700. Offerente: ditta Boga-Neri e C. di Cesena.

96A7059

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n 7078/95/I Sett. datato 19 dicembre 1995, del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: un computer Epson 286 completo di monitor del valore di L. 500.000. Sig.ra Domenica Dall'Anna, presidente del comitato genitori.

Con decreto prot. n. 7080/95/I Sett. datato 19 dicembre 1995, del prefetto di Treviso, la scuola media statale «G. Rossi» di Mogliano Veneto è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: una fotocopiatrice Toshiba BD 3110 del valore di L. 500.000 Offerente: dott ssa Domenica Fazzello Baccarini.

96A7060

Autorizzazione alla scuola media statale «F. Milesi» di Tavernola Bergamasca ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5978 - Sett. II datato 23 aprile 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «F. Milesi» di Tavernola Bergamasca è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: un forno per ceramica del valore di L. 2 000.000. Offerente: ditta Nuova O.M.T. S.r.l. di Tavernola Bergamasca.

96A7061

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Tiraboschi» di Paladina ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5855 - Sett. II datato 14 maggio 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «A. Tiraboschi» di Paladina è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un televisore Saba per il valore di L. 870 000, un videoregistratore Philips per il valore di L. 600.000. Offerente: sig Stefano Leidi in rappresentanza del comitato dei genitori.

96A7062

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Moro» di Calcinate sez. staccata di Palosco, ad accettare una donazione

Con decreto prot. n 6477 - Sett. II datato 30 maggio 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «A. Moro» di Calcinate sez. staccata di Palosco, è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: un modem IBM usato del valore di L. 100.000; un video IBM usato del valore di L 50 000; una tastiera IBM usata del valore di L. 50 000, una stampante IBM usata del valore di L. 200.000 Offerente: Banca popolare di Brescia, filiale di Palosco.

96A7063

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 6501 Sett. II datato 30 maggio 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: somma di L. 12.850.000 per attività di innovazione, sperimentazione ed integrazione didattica. Offerente: comune di Treviglio.

Con decreto prot. n 6502 Sett. II datato 30 maggio 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «A. Cameroni» di Treviglio è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni: somma di L. 6.000.000 da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico e L. 6.000.000 da utilizzare per l'acquisto di un fotostampatore Copyprinter Gestetner mod. 5300 e un rilegatore-perforatore Gestetner mod. V50. Offerente: comune di Treviglio

96A7064-96A7065

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Lanfranchi» di Sorisole ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 6245 Sett. II datato 30 maggio 1996, del prefetto di Bergamo, la scuola media statale «A. Lanfranchi» di Sorisole è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: somma di L. 800 000 da utilizzarsi per l'acquisto di una macchina per pulizia. Offerente: Banca di credito cooperativo di Sorisole.

96A7066

Autorizzazione alla scuola media statale «Jona» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3318 II Sett./AA datato 27 aprile 1996, del prefetto di Asti, la scuola media statale «Jona» di Asti è stata autorizzata ad accettare la sottoelencata donazione: somma di L. 25.000.000 per la destinazione annuale degli interessi ad interventi assistenziali in favore degli alunni e ad acquisti di attrezzature didattiche. Offerente: professori Elda ed Enrica Jona in memoria dei genitori Olga e Leopoldo Jona.

96A7067

Autorizzazione al liceo classico statale «Muratori» di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1036 del 4 luglio 1995, il liceo classico «Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 10.000.000, offerta dalla prof.ssa Silvia Menabue e dalla dott.ssa Rosa Mediani, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla prof.ssa Maria Pia Mediani.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1269/95 I sett. del 26 giugno 1996, il liceo classico «Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente nella somma di L. 3.000.000, disposta dai signori Amalia e Fausto Arata, per l'istituzione di una borsa di studio denominata «Ten. Aurelio Arata e prof.ssa Alda Arata».

96A7068

Autorizzazione al liceo classico statale «Oriani» di Corato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 114/I Sett. del 9 luglio 1996, il liceo classico statale «A. Oriani» di Corato è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente nella somma di L. 5.000.000, disposta dalla sig.ra Cinzia Calvi, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata «Grazia e Domenico Salvi».

96A7069

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Job - Scuola, orientamento e formazione» che avrà luogo a Verona dal 28 novembre 1996 al 30 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Abacus - Mostra mercato dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby, la casa» che avrà luogo a Milano dal 28 novembre 1996 al 2 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «32ª Tecnhotel - Arredocontract - Mostra internazionale di tecnologie e forniture per l'albergo e il ristorante» che avrà luogo a Genova dal 9 novembre 1996 al 13 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Nataleidea - 7ª mostra selezione del prodotto artigianato e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - 7ª rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Genova dal 6 dicembre 1996 al 15 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata. «98ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 14 novembre 1996 al 17 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «4ª Grantour - Bus & Bus Business - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma. Workshop turistico internazionale» che avrà luogo a Verona dal 6 novembre 1996 all'8 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnohortus - 5º Salone professionale dell'orticoltura. Prodotti e attrezzature» che avrà luogo a Padova dal 13 dicembre 1996 al 15 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Natale Noi - 3ª Mostra di Natale - il regalo, la festa la solidarietà» che avrà luogo a Padova dal 7 dicembre 1996 al 15 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Autoepoca show» che avrà luogo a Padova dal 9 novembre 1996 al 10 novembre 1996.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tuttinfiera - 13ª Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero» che avrà luogo a Padova dal 1º novembre 1996 al 3 novembre 1996.

96A7041

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 4 0 9 6 *

L. 1.400